

0000215 | 15/05/2015
CAL_MARCHE | A



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI




0001426-14/05/2015-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di **Caldarola** – Vs. nota prot. n. **95176 del 10.04.2015**.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. **125/2015/PAR** approvata nell'adunanza
del **14 maggio 2015** concernente l'oggetto.


Direttore della Segreteria
Dott. Carlo Serra





Del. n. 125/2015/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 14 maggio 2015

composta dai magistrati:

Pres. di Sezione Teresa BICA - presidente

Cons. Andrea LIBERATI - componente

Primo Ref. Marco Di MARCO - componente relatore

PARERE

COMUNE DI CALDAROLA

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Comune di Caldarola, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 13 aprile 2015;

UDITO il relatore dott. Marco Di Marco;

FATTO

In data 13 aprile 2015 è pervenuta, per il tramite del CAL della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal sindaco del Comune di Caldarola ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Il parere ha per oggetto l'individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 2, co. 186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in materia di soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.

Il sindaco, dopo aver richiamato i contenuti del parere n. 101/PAR/2010 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in base al quale l'art. 2, co. 186 cit. sarebbe



applicabile a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio interessato, riferisce che il Comune di Caldarola partecipa ad un consorzio denominato CON.TURI.SPORT (Consorzio Turistico Sportivo) unitamente ad altri quattro comuni ed all'Unione Montana dei Monti Azzurri.

Lo statuto del predetto consorzio stabilisce che "Il consorzio persegue lo scopo principale della valorizzazione turistica e sportiva nonché della valorizzazione culturale e della tutela ecologica dei territori dei comuni aderenti".

Il comune istante, inoltre, al fine di specificare ulteriormente la tipologia delle attività svolte dal Consorzio, precisa che esso *"si è occupato in particolare di valorizzare un'area ricompresa nel lago di Caccamo di Sarrapetrona, con la gestione di tutte quelle iniziative di carattere sportivo e turistico (es. gare di canoa e canottaggio, gestione di palestra sportiva, valorizzazione globale dell'area) e tutela ecologica del territorio di interesse dei comuni e dell'Unione Montana aderenti"*.

Ciò premesso, il Comune di Caldarola chiede di sapere se il Consorzio CON.TURI.SPORT che svolge le descritte attività rientri nel campo di applicazione dell'art. 2, co. 186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni nonché dei Comuni, Province e Città Metropolitane, da inoltrare per il tramite del CAL, se istituito.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formulata dal sindaco che ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del CAL.

Sotto il profilo oggettivo occorre verificare se la questione in esame concerne la materia della contabilità pubblica, se non riguarda attività già svolte in passato (dal momento che i pareri non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati) se ha per oggetto un quesito di portata generale (che non incide direttamente su scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti), se non interferisce con giudizi in corso ovvero altre funzioni intestate alla Corte dei Conti.

La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione Autonomie e la deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo hanno definito gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

In tali sedi è stato escluso che le richieste di parere possano riguardare fatti gestionali specifici poiché la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali deve svolgersi in

ambiti e su quesiti di portata generale. Ciò al fine di evitare condizionamenti ed interferenze con l'attività delle pubbliche amministrazioni o con la funzione giurisdizionale civile, amministrativa o contabile.

Alla luce dei principi da ultimo richiamati il Collegio ritiene che il quesito posto sia inammissibile, in quanto non connesso all'interpretazione in termini generali ed astratti di una determinata disposizione ma sia, piuttosto, attinente ad un fatto gestionale specifico.

Infatti, attraverso l'esame delle clausole statutarie e dell'attività in concreto esercitata, il quesito posto all'esame del Collegio riguarda la qualificazione giuridica di uno specifico consorzio (CON.TURI.SPORT) e la sua riconducibilità alle tipologie del consorzio di funzioni o del consorzio di servizi.

La richiesta di parere in argomento verte, dunque, su una specifica vicenda gestionale che difetta degli indispensabili caratteri della generalità ed astrattezza che, viceversa, devono informare l'attività consultiva prevista dall'art. 7 comma 8 della Legge n. 131 del 2003.

Nondimeno è utile segnalare al Comune istante che in base ad un costante indirizzo giurisprudenziale, allorché l'attività del consorzio si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configuranti espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione, la natura dell'attività posta in essere costituisce una funzione ovvero cura concreta di interessi pubblici finalizzata al raggiungimento di uno scopo tipizzato dalla legge. Al contrario, ove l'attività del consorzio consiste nell'erogare un servizio alla collettività, in attuazione di precetti costituzionali afferenti a diritti soggettivi assoluti, quali il diritto alla salute o all'assistenza domiciliare per gli anziani o per i diversamente abili, si è al cospetto di un consorzio di servizi. (Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 28/2010 del 25/02/2010 e n. 47/2011 del 15/04/2011, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, deliberazione n. 15 del 14/02/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 84/2012).

A mero titolo esemplificativo, è stata ravvisata la natura di consorzi di funzioni in quelle forme organizzative che prevedono la gestione associata dei servizi anagrafici, dei sistemi informativi automatizzati, delle funzioni di polizia locale ed amministrativa, della riscossione di tributi e imposte locali. Viceversa, si è ritenuto che rientrino fra i consorzi di servizi, gli organismi consortili che gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e i servizi strumentali a più enti territoriali, quali ad esempio la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il servizio idrico integrato, il servizio di depurazione delle acque reflue, il servizio di trasporto, i servizi manutentivi di parchi e giardini o di immobili comunali. (Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, deliberazione n. 15 del 14/02/2011, Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 369/2011 del 3/10/2011, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 627/2011 del 28/11/2011).

P.Q.M.

La richiesta di parere in epigrafe indicata è inammissibile


ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al sindaco del Comune di Caldarola e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 14 maggio 2015.

Il relatore

Marco Di Marco



Il Presidente

Teresa Bica



Depositata in Segreteria in data

Il direttore della Segreteria

Carlo Serra

Direttore della Segreteria

Dott. Carlo Serra

14 MAG. 2015

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



5 DOC. INTERNO N.: 47294815 del 14/05/2015